

AVVISO

Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di ricorso:

T.A.R. Lazio, Roma R.G. n. 9613/2016 sez III° bis

Nome del ricorrente:

Maniscalco Stefania nata a Sciacca (AG) il 10/08/87 cod. fisc. . MNSSFN87M50I533M

Indicazione dell'Amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore;
l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Lazio in persona del Dirigente Generale pro-tempore;
La Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo del personale docente classe di concorso A009 in persona del Presidente pro-tempore

Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso

- 1) provvedimento di esclusione dalla prova orale prot. N. 27427;
- 2) Avviso prot. N. 27424 del 19/08/016 di annullamento del calendario delle prove orali già fissate per il 31/08/016;
- 3) Avviso convocazione prot. N. 27803 del 23/08/016 per le prove orali CI di concorso A009 nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa;
- 4) Tutti verbali della Commissione Giudicatrice, ivi compresi i giudizi espressi su tutti gli elaborati nonché su quelli della ricorrente,

Motivi di gravame di cui al ricorso

Violazione per falsa applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 9/05/94 n. 487; Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della circolare Ministeriale n. 14097 del 18/05/016; violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali; violazione dell'art. 97 Cost.

L'art. 14 del D.P.R. n. 487/94 ha regolamentato lo svolgimento delle prove d'esame e gli adempimenti della commissione esaminatrice in modo tale da garantire la par condicio dei candidati, nonché l'anonimato dei lavori, secondo anche il principio sancito dall'art. 97 Cost. che al II° comma prevede che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Con riferimento all'art. 14 D.P.R. n. 487/94, il Ministero con circolare n. 14097 del 18/05/016 ha fornito le istruzioni per la valutazione delle prove scritte, traslandone i principi di cui alla disposizione predetta.

In particolare, è stato fornito ai membri della commissione un account per inserirsi nella piattaforma, i verbali e quant'altro ivi compreso il verbale di conclusione delle operazioni di valutazione delle prove, giudizi sintetici e conclusione delle operazioni di correzione. Precisa la circolare che dichiarata conclusa l'attività di correzione, non potranno modificarsi i voti attribuiti lo scioglimento dell'anonimato si potrà effettuare al termine delle valutazioni della prova scritta e prova pratica, e quindi, si potrà procedere all'abbinamento del codice di controllo con il relativo codice fiscale. Una volta completate tutte le associazioni, le commissioni procedono alla conferma definitiva dello scioglimento dell'anonimato e verrà visualizzato il riepilogo delle anagrafiche, dei relativi codici progressivi e dei codici di controllo, con i voti attribuiti

Nella fattispecie non sono stati salvaguardati i principi sopra richiamati; è stata violata la certezza del diritto laddove la ricorrente che ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto con decreto prot. N. 106 del 23/02/016 per la cl. A009, a luglio ha ricevuto la comunicazione che era stata ammessa alle prove orali che si sarebbero svolte il 31/08, e dopo circa un mese le è stato comunicato che era stato un errore; è stato violato l'art. 97 Cost. laddove prevede che i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, che nella fattispecie, è riferita proprio alla corretta azione amministrativa, all'osservanza dunque delle norme sottese a garantire la corretta esecuzione della procedura concorsuale; è stato anche violato l'anonimato.

Nel riepilogo pubblicato il 17/08/016 risultavano n. 53 elaborati, n. 53 elaborati corretti e n. 14 candidati ammessi alla prova orale; nel nuovo calendario del 23/08/016, a distanza di almeno di una settimana, alcuni candidati, e tra questi la ricorrente, vengono esclusi, secondo la comunicazione dell'Amministrazione, per un errato abbinamento, ma risultano ammessi alla prova orale n. 16 candidati; la Commissione inserisce nell'elenco degli ammessi altri due candidati; le valutazioni, una volta effettuate sono immodificabili.

II°)Risarcimento del danno- Eccesso di potere sotto il della illogicità manifesta

tale vicenda, ha posto la ricorrente in uno stato di stress ed ansia da cui è scaturita la delusione e la stanchezza ed inutilità degli sforzi compiuti .

A seguito del deposito di alcuni documenti:la prova scritta della ricorrente dalla quale risulta la valutazione totale di 19.80 con l'applicazione del $\frac{3}{4}$ previsto dal D.M. n. 95/016 ed un giudizio sintetico in tali termini espresso:” *la comprensione dei testi è risultata discreta.*”; la griglia di valutazione della prova pratica con la valutazione di punti 8/10; la griglia (A) di valutazione dei quesiti a risposta aperta con valutazione pari a 21.50,sono stati redatti

Estremi dei provvedimenti impugnati con i I Motivi aggiunti al ricorso RG 9613/2017

art. 8 comma IV° del Decreto Ministeriale n. 95 del 23/02/016 nella parte in cui dispone la decurtazione di $\frac{3}{4}$

Sunto dei motivi di gravame di cui ai motivi aggiunti al ricorso

Violazione dei principi generali in tema di anonimato; violazione dell'art. 97 Costituzione; Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della circolare ministeriale prot. n.14097 del 18/05/016

E' principio generale che nelle procedure concorsuali deve essere rispettato il principio dell'anonimato che altro non è che l'applicazione del principio costituzionale di uguaglianza tra i candidati e di buona amministrazione; ne consegue dunque che l'Amministrazione è tenuta ad operare secondo regole idonee al garantire l'imparzialità, il corretto svolgimento della procedura concorsuale e di conseguenza la par condicio dei candidati.

Tali principi sono stati violati;a seguito di un'istanza di accesso agli atti, la Commissione che aveva già verbalizzato la conclusione delle valutazioni delle prove scritte, inserite nella piattaforma, che aveva già dichiarato alla data del 17/08/016 che gli elaborati erano 53; che 53 erano stati corretti; che 14 candidati erano stati ammessi alla prova orale, ha riaperto la piattaforma, pur non potendolo fare, ha rivisitato le prove e, ammessi alle prove orali non più 14 candidati ma 16.

II)Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi generali in tema di correzione di valutazioni;

E' principio generale, improntato alla correttezza e trasparenza dell'operato di una commissione che laddove si ritenga, sia pure per mero errore materiale, di avere trascritto un voto non corrispondente a quello che in realtà si riteneva di dover attribuire, la correzione deve essere siglata e/o comunque firmata per dare contezza che non vi è stata manomissione.

Nella fattispecie, nella griglia di valutazione, relativa ai quesiti a risposta aperta, il voto attribuito al terzo quesito è vistosamente corretto da 1,5 a 0,5; accanto alla correzione non è stata apposta alcuna

sigla da parte della commissione.

III) eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedente manifestazione; Violazione dell'art. 97 Cost.

L'Amministrazione ha depositato la prova scritta della ricorrente con in calce il voto alfanumerico e giudizio sintetico.

La valutazione dell'elaborato è stato di punti 26.40 che, con l'applicazione del $\frac{3}{4}$ previsto dal D.M. n. 85/016, si sono ridotti a punti 19.80; il giudizio sintetico espresso dalla Commissione è stato del seguente tenore: *"la comprensione dei testi è risultata discreta"*

Il termine discreto, sia letteralmente sia nel giudizio qualitativo indica una valutazione più che positiva; in particolare nell'uso scolastico, valutazione e giudizio corrisponde al voto del 7 nella scala da 1 a 10 (Enciclopedia Treccani).

Il punteggio numerico come il giudizio sintetico altro non è che l'estrinsecazione del giudizio complessivo attribuito, nell'ambito di una procedura concorsuale, alle prove espletate dal candidato il giudizio sintetico rispecchia la valutazione reale e veritiera del prove sostenute.

L'esigenza del buon andamento dell'azione amministrativa risponda anche all'esigenza del candidato, di avere certezza delle valutazioni della Commissione secondo il buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione; nella fattispecie è stato violato tale principio.

IV) Violazione dei principi generali in tema di valutazione delle prove; Violazione per falsa applicazione dell'art. 400 D.Lgs. n. 297/94

L'art. 400 comma 9 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/94 prevede che le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; dispone ancora il comma 11 che la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente.

Con riferimento alla valutazione delle prove scritte, l'art. 8, del DM n. 95 del 23/02/016 prevede che la commissione disponga di quaranta punti per le prove scritte, al III° comma chiarisce che per i candidati che non sostengono la prova pratica, la commissione assegna a ciascuna prova di cui all'art. 5 (prova scritto-grafica) 40 punti ed il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna prova; invece dispone il successivo IV° comma, per i candidati che sostengono sia le prove di cui all'art. 5 sia la prova di cui all'art. 6, la commissione assegna un punteggio massimo di punti 30 alle prove di cui all'art. 5, i punteggi sono moltiplicati per tre quarti al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla singola prova.

Ma l'art. 400 comma 11 prevede che la valutazione della prova scritta e pratica sia effettuata congiuntamente e, secondo il comma 9 del medesimo articolo, con l'attribuzione unitaria del punteggio.

Se la valutazione deve essere unitaria, il regolamento non può disporre criteri diversi e contraddittori.

I quaranta punti a disposizione della commissione per le prove scritte e pratiche, devono essere suddivise in trenta per le prove scritte e dieci per la prova pratica al fine di rientrare nei quaranta punti, senza alcuna decurtazione dei $\frac{3}{4}$ che va ad incidere sulla meritocrazia; alla ricorrente, con la decurtazione, è stato attribuito il punteggio di 19,80 e nel giudizio sintetico una valutazione di discreto che equivale a 7; mentre, senza la decurtazione prevista dal D.M. n. 95, la valutazione reale è 26.40, cui vanno aggiunti punti 8 della prova pratica per un totale di punti 34.40.

Con D.D.G. n. 14 del 17/01/017 sono state approvate le graduatorie generali di merito per le Regioni Lazio Marche e Toscana, poiché la ricorrente ha partecipato al concorso per esami e titoli per la Regione Toscana, ha impugnato la relativa graduatoria con motivi aggiunti.

Estremi dei provvedimenti impugnati con i II Motivi aggiunti al ricorso n. 9613/2016:

D.D.G. n. 14 del 17/01/017 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito per la classe di concorso A009, formatasi a seguito dell'espletamento del concorso per titoli ed esami

indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016, limitatamente alla Regione Toscana, e di qualunque atto antecedente o consequenziale a questi connesso.

Sunto dei motivi di gravame di cui ai II motivi aggiunti al ricorso

Illegittimità derivata

Si ripropongono le stesse eccezioni proposte in sede di ricorso e dei primi motivi aggiunti

Con riferimento alle eccezioni proposte con il I ricorso introduttivo

Violazione per falsa applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 9/05/94 n. 487; Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della circolare Ministeriale n. 14097 del 18/05/016; violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali; violazione dell'art. 97 Cost.

Con riferimento alle eccezioni sollevate con i motivi aggiunti

I) Violazione dei principi generali in tema di anonimato; violazione dell'art. 97 Costituzione; Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della circolare ministeriale prot. n.14097 del 18/05/016

II) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi generali in tema di correzione di valutazioni

III) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedente manifestazione; Violazione dell'art. 97 Cost.

IV) Violazione dei principi generali in tema di valutazione delle prove; Violazione per falsa applicazione dell'art. 400 D.Lgs. n. 297/94

Indicazione dei controinteressati:

Tutti i candidati, classe di concorso A009, ricoprenti la posizione dalla prima all'ultima della graduatoria di merito della Regione Toscana, approvata con D.D.G. n. 14 del 17/01/017, relativa al concorso per titoli ed esami, indetto con decreto prot. N. 106 del 23/02/016, impugnata con motivi aggiunti.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 9613/2016) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio - Roma nella voce "Attività istituzionale ", sotto voce "Tribunali Amministrativi Regionali";

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. IIIbis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 11166/2017 (vedasi allegato)

Testo integrale del ricorso (vedasi allegato)

Testo integrale dei Motivi aggiunti I e II (vedasi allegato)

DDG n. 14/2017 e Graduatoria Regione Toscana (vedasi allegato)

Palermo 15 Novembre 2017

Avv. Gabriella Deplano